



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 163 del 4 maggio 2026

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare

il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali*”, per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante il “*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’Allegato 2 della menzionata Ordinanza Speciale che prevede l’intervento Id. 480, denominato “*Scuola Don Angelo Albertini*” - CUP D41B22001250001 nel Comune di Montemonaco (Provincia di Ascoli Piceno), per un importo complessivo di euro 1.011.617,70, di cui euro 800.000,00 a valere sull’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ed euro 211.617,70 a valere sull’Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Preso atto delle note dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche prot. CGRTS-0013508-A-30 marzo 2026 e CGRTS-0013513-A in pari data, con le quali è stata trasmessa la determinazione del medesimoUSR n. 1564 del 27/03/2026, che ha approvato il progetto esecutivo, determinando l'importo occorrente in euro 2.950.000,00, di cui euro 800.000,00 già stanziati dall'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, euro 211.617,70 già stanziati dall'Ordinanza Speciale n. 31/2021 ed euro 278.632,35 per il cofinanziamento stimato da parte del GSE - dal Conto Termico per l'efficientamento energetico, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 1.659.749,95, attestandone la congruità;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha attestato che l'aumento del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo deriva del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, conclusasi con determinazione di cui al decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica del medesimo Ufficio Speciale n. 76/2025, e dall'adeguamento dei prezzi;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto della nota prot. n. CGRTS-0018123-A-29/04/2026, con la quale il Comune di Montemonaco ha rappresentato l'impossibilità di accedere alla prenotazione del finanziamento a carico del Conto Termico in ragione del mutato regime di erogazione previsto dal Gestore dei Servizi Energetici, così come indicato nella specifica sezione del portale GSE.it, e conseguentemente ha richiesto l'importo occorrente sia assicurato mediante fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 1.938.382,30 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.938.382,30 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'Allegato 2, della menzionata Ordinanza Speciale n. 31/2021, rettificando, altresì, il CUP dell'intervento;

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata dall'Ordinanza Speciale n. 77 del 23 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022”*, prevede, all'Allegato 3, l'intervento n. 60, id. 477 *“Castorano Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna) Leopardi”*, nel Comune di Castorano (Provincia di Ascoli Piceno) finanziato per un importo di euro 3.095.382,11 di cui euro 2.100.000,00 già stanziati dall'Ordinanza 109 del 2020 ed euro 995.382,11 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto delle note dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche prot. CGRTS-0017270-A del 24 aprile 2026 e prot. CGRTS-0017337-A in pari data, con le quali è stato trasmesso il decreto del

medesimo USR n. 2118 del 24 aprile 2026 di approvazione della seconda perizia di variante redatta dal Soggetto Attuatore, Comune di Castorano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che ha rideterminato l'importo complessivo dell'intervento in euro 3.792.594,13, al netto del ribasso d'asta, con un incremento contrattuale del 21%, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 697.212,02, come dettagliato nella relazione istruttoria allegata al citato decreto;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante da modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili da parte della stazione appaltante, attestando che l'aumento del costo dell'opera è dovuto in parte all'asestamento quantitativo delle lavorazioni dovuto a discrepanze emerse tra le previsioni progettuali e le condizioni riscontrate in sito, in parte da richieste pervenute dalla nuova Amministrazione Comunale, non prevedibili in fase di progettazione, finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, sicurezza e prestazione dell'edificio scolastico;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 697.212,02 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'Allegato 3, della menzionata Ordinanza Speciale n. 31 del 2021;

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'Allegato 3, l'intervento n. 35, id. 193 "*Liceo Scientifico "Carlo Jucci" Succursale*", nel Comune di Rieti (Provincia di Rieti), finanziato per un importo di euro 2.135.625,00 già stanziati dall'Ordinanza 109 del 2020;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio prot. CGRTS-0017458-A del 24 aprile 2026, con la quale è stata trasmessa la Determinazione del medesimo USR n. A00767 del 23 aprile 2026 di approvazione del quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 3.440.000,00, attestandone la coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito pari a euro 1.304.375,00;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Rilevato che, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, il maggior costo è imputabile alle lavorazioni occorrenti ai fini del completamento dell'opera ed alla necessità di fronteggiare l'aumento dei prezzi;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.304.375,00 in aumento

rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'Allegato 3, della menzionata Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'Allegato 1, l'intervento n. 129, id. custom_295 "*Plesso scolastico via Picena loc. Passo San Ginesio*", nel Comune di San Ginesio (Provincia di Macerata), finanziato per un importo di euro 2.900.000,00, di cui di cui euro 870.000,00 presumibilmente a carico del Conto Termico ed euro 2.030.000,00 a valore su fondi di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale medesima;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche prot. CGRTS-0017646-A del 28 aprile 2026, con la quale è stato rilasciato il parere di congruità economica sul progetto esecutivo trasmesso dal Comune di San Ginesio per l'importo di euro 4.253.586,34, di cui euro 606.672,10 per il cofinanziamento garantito dal Conto Termico (GSE) per l'efficientamento energetico, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 1.616.914,24 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Rilevato, in ordine alla piena e certa disponibilità delle aree in capo al Comune di San Ginesio, in qualità di Soggetto Attuatore, che il medesimo Comune, con nota prot. CGRTS-0017008-A-del 22 aprile 2026, ha riferito di aver completato il percorso deliberativo volto alla cessione volontaria delle aree, residuando la sottoscrizione dell'accordo tra gli attuali proprietari ed il Comune e la stipula del rogito notarile per il trasferimento dei terreni al patrimonio dell'Ente, avendo il Comune di San Ginesio già provveduto ad apporre il vincolo espropriativo e dichiarare le aree interessate di pubblica utilità;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha attestato che l'aumento del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo deriva del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, conclusasi con determinazione avente prot. USR n. 91460 del 27/06/2025, dagli approfondimenti progettuali riguardanti le prestazioni acustiche con particolare riferimento alla tipologia dei controsoffitti e all'isolamento delle scale in calcestruzzo armato e dall'aggiornamento del progetto esecutivo ai prezzi di riferimento vigenti per la redazione del computo metrico;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione acquisita con prot. CGRTS 17646 del 28-04-2026, non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.616.914,24 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, vincolando l'effettiva erogazione delle somme al perfezionamento della procedura di acquisizione delle aree al patrimonio comunale già in itinere;

Rilevato, altresì, che la medesima Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'Allegato 1, n. 104, l'intervento "*Conservatorio Pergolesi di Fermo*" nel Comune di Fermo (Provincia di Fermo), finanziato per un importo di euro 4.335.000,00 dei quali euro 4.035.000,00 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 300.000,00, a carico dei fondi gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,

n. 77), oltre ad un ulteriore importo stimato pari al 15% a carico del Conto Termico (GSE), individuando quale soggetto attuatore la Provincia di Fermo;

Preso atto delle note prot. CGRTS-0009418-A del 4 marzo 2026 e prot. CGRTS-0014482-A del 3 aprile 2026, con le quali il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo hanno comunicato l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso del complesso immobiliare Pergolesi da funzioni scolastiche a funzioni di formazione di indirizzo universitario (AFAM), nonché l'impegno alla riconsegna al Comune di Fermo, proprietario dell'edificio, dell'immobile destinato alle nuove funzioni, richiedendo, congiuntamente, la modifica della menzionata Ordinanza Speciale n. 31/2021, con il trasferimento delle funzioni di Soggetto Attuatore e del relativo finanziamento dalla Provincia di Fermo al Comune di Fermo;

Ritenuto, pertanto, di individuare il Comune di Fermo quale soggetto attuatore dell'intervento "*Conservatorio Pergolesi di Fermo*", in relazione alla complessità e l'entità finanziaria dello stesso, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi e, conseguentemente, di modificare nei termini indicati l'Allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, al fine di assicurare la celere attuazione dell'intervento stesso;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 472.697.016,00;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Montemonaco)

1. Per l'intervento nel Comune di Montemonaco (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'Allegato 2, dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato "*Scuola Don Angelo Albertini*", id

n. 480, già finanziato per euro 800.000,00 nell'ambito dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 con un ulteriore finanziamento pari ad euro 211.617,70, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.938.382,30, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'Allegato 2 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 480 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1 ed il CUP D45B18003000005 è sostituito dal CUP D41B22001250001;

3. La somma complessiva di euro 2.950.000,00 è imputata come segue:

- a) euro 800.000,00 già programmati nell'ambito dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluiti nell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, con un ulteriore contributo di euro 211.617,70, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- b) euro 1.938.382,30 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 2

(Modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Castorano)

1. Per l'intervento nel Comune di Castorano (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'Allegato 3, n. 60, dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato "Castorano Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna) Leopardi", id. 477, già finanziato per euro 2.100.000,00 nell'ambito dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 con un ulteriore finanziamento pari ad euro 995.382,11, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 697.212,02, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'Allegato 3 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 477 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 3.792.594,13 è imputata come segue:

- a) euro 3.095.382,11 già programmati nell'Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 e confluiti nell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, e incrementati in seguito alle modifiche apportate dall'Ordinanza Speciale n. 77 del 23 aprile 2024, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- b) euro 697.212,02 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 3

(Modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Rieti)

1. Per l'intervento nel Comune di Rieti (Provincia di Rieti) di cui all'Allegato 3, n. 35, dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, id. 193, denominato "*Liceo Scientifico "Carlo Jucci" Succursale*", già finanziato nell'ambito dell'Ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.304.375,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. All'Allegato 3 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 193 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.
3. La somma complessiva di euro 3.440.000,00 è imputata come segue:
 - a) euro 2.135.625,00 già programmati dall'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - b) euro 1.304.375,00 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 4

(Modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di San Ginesio)

1. Per l'intervento nel Comune di San Ginesio (Provincia di Macerata) di cui all'Allegato 1, l'intervento n. 129, id. custom_295 denominato "*Plesso scolastico via Picena loc. Passo San Ginesio*", già programmato per un importo di euro 2.030.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 606.672,10 a carico del Contributo Conto Termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.616.914,24, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando che l'effettiva erogazione del contributo è in ogni caso subordinata al perfezionamento dell'iter di acquisizione delle aree al patrimonio del Comune di San Ginesio.
2. All'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id. custom_295 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.
3. La somma complessiva di euro 4.253.586,34 è imputata come segue:
 - a) euro 2.030.000,00 già programmati dall'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - b) euro 1.616.914,24 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
 - c) euro 606.672,10 a carico del Contributo Conto Termico.

Articolo 5

(Modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Fermo)

1. Per l'intervento di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato "*Conservatorio Pergolesi di Fermo*" nel Comune di Fermo (Provincia di Fermo), n. 104, id "NUOVA OPERA MAR_181_6" – CUP C62C21001370001, finanziato per un importo di euro 4.335.000,00, dei quali euro 4.035.000,00 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 300.000,00, a carico dei fondi gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), il Soggetto Attuatore Provincia di Fermo è sostituito dal Soggetto Attuatore Comune di Fermo.
2. All'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, il Soggetto Attuatore dell'intervento n. 104, id "NUOVA OPERA MAR_181_6" è modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 5.556.883,56 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026 è pari ad euro 1.458.542.719,62.

Articolo 7

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli